



COMUNE DI RIESE PIO X
(PROVINCIA DI TREVISO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 26 giugno 2003 esecutiva l' 11 luglio 2003.

Publicato all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi dal 15 luglio 2003 al 30 luglio 2003.

Esecutivo il 31 luglio 2003

In tutte le fasi di smaltimento di cui al presente regolamento, gli operatori agricoli dovranno rispettare le norme tecniche previste dalle seguenti norme:

- Legge 10 maggio 1976, n. 319;
- Deliberazione Interministeriale 4 febbraio 1977 (all. 5);
- Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33;
- Circolare Giunta Regionale 4 giugno 1986, n. 35;
- Provvedimento Consiglio Regionale 1 marzo 1989, n. 262;
- Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 28;
- Deliberazione Giunta Regionale 26 giugno 1992, n. 3733.
- Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 1998, n. 4954.
- Circolare R.V. n.20 18.05.1993
- Piano Direttore R.S. 2000.
- Art. 38 D.Leg.vo 152/99.

ARTICOLO 1
(Applicazione D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733)

Il Piano Direttore 2000 della R.S. inserisce il territorio comunale di Riese Pio X ricade in zona B nel Piano regionale di risanamento delle acque (modificato dell'allegato D - D.G.R. 26 giugno 1992 n. 3733 "Norme per lo spargimento dei liquami").

L'area è compresa nella fascia della ricarica degli acquiferi come individuata negli strumenti di pianificazione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Pertanto è ammessa la distribuzione dei liquami nelle aree ammesse allo smaltimento (art. 2 del presente regolamento) nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da :

-8 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli;

-12 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;

-19 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti. (art. 4 punto 2 lettera a) DGRV 3733/92).

Nel caso l'insediamento zootecnico dia luogo, accanto alla produzione di liquame, anche ad una frazione solida grossolana palabile, va considerata una riduzione del carico animale come segue:

<u>Sistema di separazione</u>	<u>Riduzione carico animale</u>
vagliatura	10%
separazione centrifuga	20%
separatrice a pressa	25%

Per il calcolo del peso vivo di bestiame, si dovrà far riferimento alla tabella allegata n. 1.

All'atto della comunicazione alla Provincia dei documenti relativi all'entità dell'allevamento, all'ubicazione, alla superficie interessata allo smaltimento, agli eventuali formali atti di assenso allo spargimento, nonché dei piani di concimazione, è fatto obbligo agli allevatori trasmettere copia dei suddetti documenti all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 2

(Divieti)

Il piano comunale di smaltimento liquami zootecnici (tav.3.1 vincolo alla distribuzione) stabilisce il divieto di smaltimento di liquami zootecnici nei seguenti casi:

- * zona ABC (esclusa zona Camata) la norma del PRG con fascia di rispetto di m.25;
- * luoghi di culto frequentati: area di rispetto con raggio di m.50;
- * cimiteri e monumenti: area di rispetto m.50;
- * area di cave non ripristinate all'uso agricolo con fascia di rispetto di m.20;
- * pozzi pubblici e privati di alimentazione ad uso civile: area di rispetto con un raggio di m. 200 dal punto di captazione (D.P.R. 24 maggio 1988, n.236);
- * terreni allagati;
- * corsi d'acqua: fascia di rispetto di m. 10 per lato;
- * viabilità statale, provinciale e comunale: fascia di m. 5 per lato.

ARTICOLO 3

(Stoccaggio)

I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dal D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna della

capienza utile complessiva non inferiore al liquame prodotto dallo insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli, e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

Benché previsto dalla normativa, la Provincia non ha mai considerato tali trattamenti, in quanto due mesi di stoccaggio non consentono un utilizzo agronomico dei liquami, specialmente nel periodo invernale.

Il letame non maturo va stoccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio. Lo spargimento del letame non viene sottoposto al regime del presente regolamento.

ARTICOLO 4 (Distribuzione liquami)

Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l'obbligo di osservare le seguenti regole:

1. - il percorso dei mezzi che trasportano i liquami, dovrà avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale, né causare odori o esalazioni moleste e avendo cura, nel limite del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati;
2. - all'uscita dai fondi dovrà essere garantita la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale;

3. - eccettuato il caso di colture in atto e quanto previsto al punto seguente, allo spargimento dei liquami deve seguire immediatamente seguente aratura.
4. - dal **1** luglio al 31 agosto lo spargimento è assolutamente vietato a meno che non venga effettuato con particolari dispositivi interratori.
5. – **in tutti gli altri periodi** lo smaltimento potrà avvenire solo su terreno sottoposto ad immediato interrimento mediante aratura **ad esclusione dei fondi coltivati a prato nei quali lo spargimento potrà avvenire esclusivamente nel periodo invernale (1 novembre – 30 aprile).**
6. - lo smaltimento è vietato:
 - nei giorni di Sabato o prefestivi,
 - festivi nel periodo da giugno a settembre
 - sui terreni gelati e/o ricoperti di neve (si intendono per terreni gelati quei terreni che hanno raggiunto un grado di gelo che non consente l'aratura)
 - durante periodi di pioggia e per almeno due giorni dopo l'evento.
7. - si dovrà cercare di evitare eventuali problemi di diffusione di odori molesti od inconvenienti per la popolazione ed, in particolare, è vietato lo spargimento durante le ore dei pasti dalle **11.00** alle 14.00 e dalle **18.00 alle 21.00**. Nelle aree che distano a meno di 100 mt. dalle abitazioni, **lo spargimento deve essere effettuato con l'impiego di dispositivi interratori;**
8. - lo smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti situati fuori comune, potrà essere effettuato nel rispetto delle norme sopracitate e previa presentazione all'Amministrazione comunale della documentazione di cui all'art.1 ultimo comma.

9. – E' vietato lo smaltimento e/o spargimento di fanghi e/o prodotti provenienti da impianti di depurazione civili o industriali.

**ARTICOLO 5
(Sanzioni)**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve le sanzioni stabilite dalla legislatura statale vigente, si applicano quelle stabilite dall'art. 65 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "norme per la tutela dell'ambiente".

TABELLA 1**PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO DI BESTIAME**

	Peso Medio (Kg)
1) <u>Allevamenti cunicoli</u>	
riproduttori	3,5
da ingrasso (oltre tre mesi)	1,8
da carne (0-3 mesi o più)	1,2
2) <u>Allevamenti avicoli</u>	
ovaiole	1,8
polli da carne (0-2 mesi)	1,0
pollastre (0-4 mesi)	0,8
tacchino da carne (0-5 mesi)	7,5
tacchina da carne (0-5 mesi)	5,0
faraone da carne	0,8
quaglie	0,15
3) <u>Allevamenti suinicoli</u>	
lattonzoli (7-25 kg)	15
magroncelli (25-50 kg)	35
magroni e scrofette da rimonta (50-90 kg)	70
suini da macello (90-115 kg)	100
suini grassi da macello (90-160 kg)	120
scrofe	180
verri	200
suini da ingrasso (30-160 kg)	95
4) <u>Allevamenti bovini</u>	
vitelli svezzati (0-6 mesi)	136
bovini adulti (più di 15 mesi)	500
vitelloni (6-15 mesi)	300
vitelli svezzamento (0-6 mesi)	100
5) <u>Allevamenti ovini</u>	
pecore o capre	50
agnelli (0-3 mesi)	15
6) <u>Allevamenti equini</u>	
fattrici o stalloni	550
puledri da ingrasso	170

INDICE

ELENCO NORMATIVA

ART. 1) - Applicazione D.G.R. 26 giugno 1992 n. 3733.

ART. 2) - Divieti.

ART. 3) - Stoccaggio.

ART. 4) - Distribuzione liquami.

ART. 5) - Sanzioni.

Tabella 1 - Parametri per il calcolo del peso vivo di bestiame.

Tabella 1 - Parametri per il calcolo del peso vivo di bestiame.